



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/05/2020

FATTO

In relazione In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro cessione del quinto della retribuzione, n. ***605, stipulato in data 18.04.2017 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 18.12.2017, e l'altro contro delegazione di pagamento, n. ***626, stipulato in data 19.04.2017 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 18.12.2017, la ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 8.819,62. In particolare, per il contratto n. ***605, chiede l'importo di € 4.337,33, di cui € 1.586,28, a titolo di commissioni di accensione, € 740,99, a titolo di commissioni di gestione, ed € 2.744,55, a titolo di provvigioni all'intermediario del credito, al netto del rimborso di € 734,49 riconosciuto in sede di estinzione. Per il contratto n. ***626, chiede l'importo di € 4.482,29, di cui € 2.167,00, a titolo di commissioni di accensione, € 890,61, a titolo di commissioni di gestione, € 2.539,20, a titolo di provvigioni all'intermediario del credito, ed € 235,75 a titolo di spese di esazione, al netto dei rimborsi di € 882,87 e di € 233,70 riconosciuti in sede di estinzione. Chiede, altresì, gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la chiara ripartizione, in contratto, tra costi *up front* e costi *recurring* e l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione, della somma di € 734,49, per il contratto n. ***605, e della somma di € 882,87, per il contratto n. ***626, a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito. Precisa che tali importi sarebbero stati calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, tenuto conto rispettivamente di 113 e di 114 rate residue. Eccepisce, inoltre, la non rimborsabilità delle "commissioni di accensione del



finanziamento”, in quanto *“chiaramente up front”*, come si evince dalla descrizione delle attività presente in contratto. In particolare, osserva che l’attività di archiviazione della documentazione non è rapportata alla durata del prestito, in quanto la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto, *“sicchè la circostanza che il mutuatario abbia anticipatamente estinto il prestito non fa venir meno né l’obbligo di conservazione né l’attività che, a tal fine, l’istituto mutuante ha prestato”*. Rappresenta, inoltre, la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all’intermediario del credito, legate alla fase prodromica alla stipula del contratto di finanziamento.

Sostiene, poi, che la c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE non sia vincolante per il giudice italiano, il quale sarebbe libero di valutare se sussista o meno compatibilità tra il caso che è chiamato ad affrontare e quello sottoposto alla Corte e, conseguentemente, di non uniformarsi alla predetta decisione qualora la vicenda, come nel caso di specie, non sia coincidente. Sottolinea che la questione dibattuta innanzi al giudice polacco è stata risolta da tempo dalla giurisprudenza italiana e dell’Arbitro. Aggiunge che la Direttiva 2008/48 non sarebbe comunque applicabile ai rapporti tra privati, in quanto priva di efficacia diretta. Fa inoltre presente che subirebbe una *“grave perdita”* se dovesse restituire la provvigione corrisposta in favore dell’agente, trattandosi di *“a) un importo di cui non ha beneficiato, avendolo ovviamente corrisposto al citato agente e b) per cui non avrebbe titolo per pretenderne la restituzione, in ragione di quanto disposto dall’art. 1748 c.c.”*. Rileva infine che, includendo le provvigioni nel costo totale del credito, si andrebbe contro la stessa Direttiva 2008/48, non trattandosi di servizi obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l’interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l’intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall’ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell’art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Tanto premesso, la cliente chiede il rimborso delle voci commissionali collegate a due contratti di finanziamento anticipatamente estinti.

Con riguardo al rapporto n. ***605 il Collegio rileva la natura *up front* delle Provvigioni all'intermediario, remunerative di attività prodromiche alla conclusione del contratto e la natura *recurring* sia delle Commissioni di accensione, sia delle Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell'esecuzione del rapporto. Tenuto conto che la ricorrente, pure allegando il medesimo conteggio estintivo versato in atti dall'intermediario, effettua i calcoli considerando erroneamente 6 rate scadute, ritiene, che le sue richieste meritino di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		7
rate residue		113
TAN ▶		3,80%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 94,17%
		- in proporzione alla quota 89,34%

rt/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni accensione (recurring)	€ 1.669,77	€ 1.572,37	€ 1.491,71	<input type="radio"/>	€ 1.572,37
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 779,99	€ 734,49	€ 696,81	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigione (up front)	€ 2.889,00	€ 2.720,48	€ 2.580,93	<input checked="" type="radio"/>	€ 2.580,93
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 4.153,30
		interessi legali				si

Con riguardo al rapporto n. ***626. il Collegio rileva la natura *up front* delle Provvigioni all'intermediario, remunerative di attività prodromiche alla conclusione del contratto e la natura *recurring* sia delle Commissioni di accensione, sia delle Commissioni di gestione,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell'esecuzione del rapporto. Parimenti *recurring* sono le Spese esazione, anch'esse corrispettive di attività successive alla conclusione del rapporto. Tenuto conto che la ricorrente, pure allegando il medesimo conteggio estintivo versato in atti dall'intermediario, effettua i calcoli considerando erroneamente 5 rate scadute, ritiene, che le sue richieste meriterebbero di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	6
rate residue		114

TAN	▶	3,80%
-----	---	-------

	% restituzioni:
- in proporzione lineare	95,00%
- in proporzione alla quota	90,83%

n/r	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	commissioni accensione (recurring)	€ 2.261,22	€ 2.148,16	€ 2.053,81	○	○	€ 2.148,16
○	commissioni gestione (recurring)	€ 929,34	€ 882,87	€ 844,09	○	€ 882,87	€ 0,00
○	provvigione (up front)	€ 2.649,60	€ 2.517,12	€ 2.406,56	○	○	€ 2.406,56
○	spese esazione (recurring)	€ 246,00	€ 233,70	€ 223,44	○	€ 233,70	€ 0,00
○					○	○	
○					○	○	
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 4.554,72
		interessi legali					si

Il Collegio osserva che nelle richieste conclusive all'Arbitro la ricorrente quantifica la somma complessiva in € 4.482,29. Reputa, pertanto, di dovere accogliere la richiesta nei limiti del principio della domanda.

La domanda di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 8.635,59, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS